

DELIBERA N. 483/20/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE S.P.A. AL RISPETTO
DEI PRINCIPI E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE
NEI NOTIZIARI E NEI PROGRAMMI INFORMATIVI DURANTE
LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE
(RADIO 24)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante “*Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTA l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, depositata in data 23 gennaio 2020, con la quale è stata dichiarata conforme alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 la richiesta di referendum sul testo della citata legge costituzionale;

VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi*”, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l’articolo 81 alla stregua del quale “*il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso*”, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “*che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 assunta ai sensi dell’art. 15 della legge n. 352 del 1970;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 340/20/CONS recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei principi vigenti in materia di pluralismo e correttezza dell’informazione con riferimento al referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019*”;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59*

della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi ha avuto inizio la campagna referendaria: dal 19 luglio 2020 ha trovato dunque applicazione il regime di par condicio di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria in corso sono stati definiti, rispettivamente, per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell’Autorità n. 322/20/CONS e con il provvedimento 22 luglio 2020 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

RILEVATO che dal monitoraggio radiofonico effettuato dall’Autorità è emerso che nella trasmissione “*La zanzara*” in onda su Radio 24 il 7 settembre u.s. uno dei conduttori, David Parenzo, ha espresso la propria intenzione di voto in relazione al referendum del 20 e 21 settembre;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Il Sole 24 ore S.p.A. (prot. n. 384172 del 21 settembre 2020), in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- il programma “*La Zanzara*” del 7 settembre scorso si è svolto in diretta e, pertanto, come spesso accade nelle dirette non sempre è stato possibile valutare tutte le implicazioni delle dichiarazioni rilasciate;
- le dichiarazioni del dott. David Parenzo, ospite fisso del programma, risultano essere state rilasciate in un contesto goliardico e, per altro, come contro-altare alle dichiarazioni “pittoresche” di un singolare ospite della trasmissione, sig. Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come “Brasiliano”, il quale stava invece affermando il suo disinteresse rispetto al prossimo appuntamento referendario. Il dott. Parenzo non si è evidentemente reso conto delle implicazioni di quanto dichiarato, preoccupato, al momento, unicamente di non lasciare che un ospite denigrasse l’istituto referendario;
- l’emittente è particolarmente attenta al rispetto del Regolamento Attuativo (Delibera n. 322/20/CONS) della Legge 22 febbraio 2000 n. 28; su oltre 12 ore di programmi di informazione giornaliera, ivi inclusi i diversi approfondimenti, in merito al Referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre p.v. relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, non si sono mai verificati accadimenti tali da poter costituire rilievi concernenti la normativa da parte di codesta Autorità;

- nel programma “La Zanzara” del 18 settembre u.s., il conduttore principale, dott. Giuseppe Cruciani, si è scusato pubblicamente in diretta dell’inconveniente lamentato;
- la società pertanto chiede che l’Autorità possa reputare tale ravvedimento operoso e disporre per l’effetto l’archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n.28/2000 “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.7, comma 4 della delibera n. 322/20/CONS,

“I direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario.(...) Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testate;

ESAMINATO l'audio della trasmissione *La zanzara* del 7 settembre u.s.;

RILEVATO che durante la trasmissione il conduttore Giuseppe Cruciani ha chiesto ad un ospite, il sig. Massimiliano Minnocci, cosa avrebbe votato al referendum; l'ospite ha spiegato con un linguaggio colorito che non avrebbe votato. L'altro conduttore David Parenzo è intervenuto per spiegare il contenuto del quesito referendario, aggiungendo che lui avrebbe votato per il no; il sig. Minnocci, commentando in maniera ironica e con un linguaggio sempre colorito quanto detto da Parenzo, ha risposto che lui avrebbe votato in maniera contraria a quella del conduttore, ossia per il sì;

RILEVATO che nella trasmissione del 18 settembre il conduttore Giuseppe Cruciani si è scusato per quanto accaduto nella trasmissione del 7 settembre;

CONSIDERATO che nel corso della campagna referendaria non si è verificato nessun altro episodio analogo nelle trasmissioni di Radio24;

RITENUTO, inoltre, di poter considerare l'intervento del conduttore Giuseppe Cruciani un ravvedimento operoso per quanto accaduto;

RITENUTO tuttavia di rivolgere un richiamo alla società Il Sole 24 ore S.p.A affinché nelle future campagne elettorali e referendarie venga garantito un rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo, avuto particolare riguardo al dettato dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a norma dei quali *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”;*

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020";

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

- di archiviare il procedimento relativo alla trasmissione del 7 settembre del programma "La zanzara" per le ragioni di cui in motivazione.
- di richiamare la società Il Sole24 ore S.p.A affinché nei notiziari e nei programmi diffusi da Radio 24 in occasione di future competizioni elettorali o referendarie venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, avuto particolare riguardo al dettato dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a norma dei quali *"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori"*.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Il Sole24 ore S.p.A, ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicola Sansalone